

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI Presidente

Massimo PERIN Presidente aggiunto relatore

Riccardo PATUMI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46350 iscritto sul conto giudiziale n. 104734 -

Consegnatario Dei Titoli Azionari reso dall'agente contabile Sig.

Michele De Pascale C.F. DPSMHL85A20C573B in qualità di

consegnatario titoli azionari posseduti dal Comune di Ravenna (RA)

per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 25/05/2020.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Il magistrato relatore del conto con la relazione nr. 647 - 2023 ha

verificato che:

- sono stati svolti controlli interni come dichiarato dal responsabile del procedimento e dal responsabile del servizio finanziario;
- i medesimi controlli non hanno evidenziato illegittimità e/o criticità;
- il conto giudiziale è stato reso tempestivamente nel rispetto dei termini de l'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016;
- il conto è stato redatto secondo il previsto modello n. 22 D.P.R.

194/1996;

- il conto è stato sottoscritto dal contabile e timbrato per l'attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
- il conto giudiziale espone i risultati che si presentano coerenti e regolari;
- il conto è stato approvato dall'organo consiliare dell'ente con delibera n. 67 del 30/04/2019, corredata dal parere reso sul conto stesso dall'organo di revisione (art. 239 TUEL) con verbale n. 17 del 08/04/2019.

Uditi, nella pubblica udienza del 25/06/2025 con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli:

il relatore Pres. Aggiunto Massimo Perin;

il Pubblico Ministero nella persona del dott. Salvatore Antonio Sardella;

l'avv. Lolli Alessandro per l'agente contabile.

FATTO

Il presente giudizio in sede collegiale trae origine dalla relazione in data 1° settembre 2023, con la quale il magistrato relatore, ad esito dei controlli svolti sul conto giudiziale n. 104734 - Consegnatario Dei Titoli Azionari reso dall'agente contabile Sig. Michele De Pascale C.F. DPSMHL85A20C573B in qualità di consegnatario titoli azionari posseduti dal Comune di Ravenna (RA) per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 25/05/2020, ha proposto al Presidente della Sezione giurisdizionale il discarico del conto, in quanto lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare.

SENT. NR. 109/2026/GC

Per tali ragioni il Presidente della Sezione, riteneva che non sussistessero motivi per dissentire dalla proposta e, di conseguenza ordinava in data 9 settembre 2023, la trasmissione della relazione all'Ufficio di Procura, ai sensi dell'art. 146, comma 2, c.g.c.

Ciò premesso, l'Ufficio di Procura, con avviso dell'11 ottobre 2023, rilevava che nella documentazione allegata in atti emerge che nel conto in parola sono state indicate esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute, escluse quindi le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalla relazione illustrativa al rendiconto comunale, e che i valori sono stati rendicontati al loro valore nominale, anziché al loro valore attuale.

Per l'Ufficio di Procura si doveva considerare che la giurisprudenza prevalente affermava che oggetto del giudizio di conto non sono solo le azioni, ma anche le ulteriori partecipazioni detenute dall'amministrazione, ivi comprese consorzi, fondazioni ed altri, e che il conto giudiziale doveva indicare non il valore nominale delle quote, ma il valore patrimoniale netto attuale delle quote e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, accompagnato da una relazione giustificativa del consegnatario in ordine alle variazioni intervenute, gli utili ed i dividendi distribuiti nell'esercizio finanziario, ed alle modalità di gestione dei diritti di socio o partecipativi dell'ente.

A questo proposito la Procura indicava sia la giurisprudenza di merito della Corte (Sez. Toscana, 20 marzo 2023, n. 77, Sez. Piemonte, ord. 8 aprile 2022, n. 21), sia la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., Sez. Un., Ord. 6 febbraio 2007, n. 7390).

Pertanto, il requirente chiedeva il pronunciamento, nella competente

sede collegiale, sulle questioni sopra succintamente richiamate, perché rivestiva carattere preliminare alla valutazione del conto, sia in relazione alla sua regolarità sia in relazione al pareggio della contabilità esaminata, elementi che dovevano essere valutati in relazione alle risultanze contabili patrimoniali dell'ente.

A questo punto il 29 marzo 2024, la segreteria della Sezione giurisdizionale trasmetteva alla Procura una seconda relazione di discarico redatta dal magistrato relatore, il quale, dopo aver qualificato "irregolarità formali" la valutazione delle partecipazioni con il criterio del valore nominale anziché con il metodo del patrimonio netto e l'indicazione nel conto delle sole partecipazioni azionarie detenute dal Comune, ha proposto nuovamente il discarico del conto, previa eventuale richiesta di un nuovo avviso da parte della Procura regionale che possa tenere conto anche delle considerazioni del magistrato relatore.

In conseguenza di ciò l'Ufficio di Procura esprimeva «Avviso ostativo al discarico», in quanto era necessaria la preliminare pronuncia collegiale in ordine alla definizione dell'oggetto del conto, che non può essere limitato alle sole azioni, ma deve comprendere tutte le partecipazioni, anche non azionarie, detenute dall'amministrazione, e al valore delle quote delle partecipazioni che devono essere indicate nel conto al loro valore attuale, anziché al valore nominale.

Pertanto, il Pubblico Ministero rappresentava che l'avviso ostativo al discarico, era da intendersi quale avviso contrario al discarico ai sensi dell'art. 146, comma 3, c.g.c. e comunicava di rimanere in attesa della

fissazione dell'udienza di discussione del giudizio collegiale.

In senso contrario alle prospettazioni della Procura, con successivo decreto n. 113-2024 del 30/04/2024, il Presidente della Sezione decretava l'approvazione del conto in esame, con conseguente discarico dell'agente contabile.

Con successiva istanza, dell'11 giugno 2024, il Pubblico Ministero, premesso di aver reso avviso contrario al discarico del conto domandava al Presidente della Sezione la revoca del decreto di discarico e la conseguente fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

Preso atto dell'istanza, con provvedimento del 27/06/2024, il Presidente della Sezione ne disponeva la revoca, ordinando contestualmente l'iscrizione a ruolo del conto con apertura del relativo giudizio di conto con il numero di R.G. 46350.

L'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 05/03/2025, veniva rinviata al giorno 25/06/2025.

Si costituiva l'agente contabile Sig. Michele De Pascale.

Nel corso dell'udienza l'avvocato del foro di Bologna, Avv. Prof. Alessandro Lolli, ricordava i precedenti avvisi di questa Sezione, dove sebbene fosse irregolare, l'operato dell'agente contabile è connotato da errore scusabile atteso che solo dal 2022 (con le prime decisioni della Corte) e a partire dal settembre 2023 (con l'integrazione della Circolare della Sezione) si sia avuta la giuridica certezza che il conto delle partecipazioni debba essere redatto secondo il metodo del patrimonio netto.

Di conseguenza, per la giurisprudenza della Sezione deve essere dichiarato il discarico dell'agente contabile, seppur con l'irregolarità del conto che ha dato inizio al giudizio.

In termini analoghi sulla base di una argomentazione meno analitica la Corte dei conti Campania, Sez. giurisdizionale, sent. dell'08/04/2025, n. 111, riteneva che il conto in esame dovesse essere dichiarato nel complesso regolare, a fronte del carattere minimale e meramente formale delle irregolarità riscontrate e della modesta entità delle partecipazioni detenute dal Comune, sebbene iscritte secondo il criterio del valore nominale, considerato, altresì, che la documentazione contabile disponibile non consente di ravvisare come sussistenti e di liquidare ammanchi.

Pertanto, la difesa riteneva di non dissentire dalle proposte, con cui il Presidente della Sezione, ha trasmesso le relazioni di discarico alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna per acquisire l'avviso del Pubblico Ministero in conformità all'art.146, comma 2 del c.g.c.

Nel corso dell'udienza del 25 giugno 2025 la Procura concludeva riportandosi all'originario avviso sfavorevole.

DIRITTO

La particolarità della questione (revoca di decreto di discarico) rende necessario affrontare le questioni di diritto che si andranno ad esaminare.

Per affrontare la questione sottoposta al Collegio appare utile una ricostruzione cronologica degli accadimenti, seguita da una

ricostruzione della normativa regolante la materia, all'esito della quale la Sezione motiverà circa le conseguenze giuridiche.

Il presente giudizio in sede collegiale trae origine dalla relazione in data 1° settembre 2023, con la quale il magistrato relatore, ad esito dei controlli svolti sul conto giudiziale n. 104734 - Consegnatario Dei Titoli Azionari reso dall'agente contabile Sig. Michele De Pascale C.F. DPSMHL85A20C573B in qualità di consegnatario titoli azionari posseduti dal Comune di Ravenna (RA) per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 depositato il 25/05/2020, ha proposto al Presidente della Sezione giurisdizionale il discarico del conto, in quanto lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare.

Il Presidente della Sezione, ritenuto che non sussistono motivi per dissentire dalla proposta, ha quindi ordinato, in data 9 settembre 2023, la trasmissione della relazione al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 146, comma 2, c.g.c.

Con avviso in data 11 ottobre 2023, il Pubblico Ministero, rilevato che dalla documentazione in atti risultava che nel conto erano state indicate esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute dal Comune, escluse le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalla relazione illustrativa al rendiconto comunale, e che i valori erano stati rendicontati al loro valore nominale, anziché al valore attuale, ha espresso «*Avviso ostativo al discarico*», ritenendo necessaria la preliminare pronuncia collegiale in ordine alla definizione dell'oggetto del conto, che non può essere limitato alle sole azioni, ma deve comprendere tutte le partecipazioni, anche non azionarie, detenute

dall'amministrazione, e al valore delle quote delle partecipazioni che devono essere indicate nel conto, ritenendo, anche sulla base della giurisprudenza ivi citata, che lo stesso non debba indicare il valore nominale delle quote, ma il loro valore patrimoniale netto, nonché le variazioni di valore intervenute in corso di esercizio.

La normativa in questione.

Come è noto l'iter procedurale del giudizio si conto si dipana partendo dal deposito presso la sezione giurisdizionale competente; al termine della verifica ed eventuale istruttoria da parte del magistrato, l'esito può essere:

- richiesta di iscrizione a ruolo di udienza;
- richiesta di discarico.

In questo secondo caso, se il Presidente concorda occorre la trasmissione dalla proposta al PR a che renda il suo avviso.

Più precisamente ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3 del c.g.c.:

Il Presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal Presidente, con decreto di discarico.

Orbene, già la piana lettura della norma induce il Collegio a ritenere che l'avviso contrario del PR non consenta il discarico, con l'avvio del conseguente giudizio, come in seguito motivato.

Il caso concreto era adottata dal Presidente della Sezione una prima relazione di discarico, consegnata alla Procura, la quale si esprimeva

con l'avviso sfavorevole, a seguito del quale era emessa una seconda relazione di discarico da parte del Presidente della Sezione, non condivisa dall'Ufficio di Procura.

La Procura regionale presentava un'istanza di fissazione di udienza e il Presidente della Sezione, viceversa, ne disponeva il discarico; successivamente, dopo la revoca del decreto di discarico, disponeva il decreto di iscrizione a ruolo.

CONCLUSIONI

Orbene, dal raffronto tra la previsione astratta (avviso contrario entro 30 giorni e necessità di iscrizione a ruolo) e quanto verificatosi in concreto emerge come il PR entro il termine perentorio di 30 giorni aveva espresso avviso contrario.

Pertanto, era necessario disporre l'iscrizione a ruolo.

Si rappresenta che il giudice designato a seguito dell'avviso negativo ha rinnovato la relazione di discarico e, a seguito di richiesta di fissazione di udienza, il Presidente ne ha disposto il discarico.

Va pertanto, analizzata la natura giuridica del decreto di discarico.

A tale scopo sono necessarie alcune precisazioni in ordine ai provvedimenti del giudice emessi in assenza di previsione legislativa, così scostandosi dal modello procedimentale prefigurato dal legislatore.

Ritiene questo Collegio che dopo il provvedimento di discarico opposto con il parere sfavorevole della Procura regionale, sia necessario procedere con l'odierno giudizio.

Orbene, a tal punto è necessario procedere con la revoca del decreto di

discarico e all'iscrizione al ruolo del giudizio.

Sicché l'unico strumento della revoca del provvedimento difforme è la riconduzione della procedura entro i binari delineati dal legislatore, cosa che è avvenuta nel caso di specie con il decreto del Presidente del di iscrizione a ruolo.

Ulteriori elementi confortano questa tesi.

Il decreto di discarico contiene precisazioni e indicazioni all'agente contabile, in contrasto con il dettato normativo, che non prevede un discarico con avvertimenti.

Arrivando ora all'esame del contenuto del conto, si evidenzia che fin dal suo originario avviso negativo la Procura ha fondato il suo convincimento su due motivi:

- Il conto riporta esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute dal Comune, escluse le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalla relazione illustrativa al rendiconto comunale, e i valori nominali delle azioni.
- La rappresentazione contabile è stata effettuata con il metodo del valore nominale e non quello del patrimonio netto.

Quanto al primo rilievo ritiene la Sezione che l'osservazione della Procura secondo cui il conto sarebbe incompleto è inconferente.

L'originario conto firmato dall'attuale agente contabile espressamente indicava solo i titoli azionari.

Orbene, che l'ente renda un conto solo per i titoli azionari è irrilevante ai fini del decidere; spetta alla organizzazione interna dell'ente stabilire le modalità di presentazione del conto (tutti i titoli azionari, oppure un

conto per ogni titolo, oppure un conto per titoli e partecipazioni).

Quel che rileva è la presentazione di un conto, dal cui ingresso presso la Sezione comincia il giudizio.

In merito al secondo rilievo, nel caso di specie, ritiene la Sezione che il conto presentato dall'agente contabile, con l'utilizzazione del metodo del patrimonio netto, possa esser discaricato.

La Sezione non ha motivo per discostarsi dal precedente orientamento di cui alla sentenza n. 32 del 2025 (sentenza pubblicata e confermata da numerose altre decisioni) tenuto conto che l'interpretazione deve essere improntata ai principi di chiarezza e sinteticità come ricordato dall'art. 5 del codice di giustizia contabile.

Pertanto, ritiene la Sezione che, sebbene possa interpretarsi come irregolare l'operato dell'agente contabile, esso sia connotato da errore scusabile atteso che solo dal 2022 (con le prime decisioni della Corte) e a partire dal settembre 2023 (con l'integrazione della Circolare della Sezione) si sia avuta la giuridica certezza che il conto delle partecipazioni debba essere redatto secondo il metodo del patrimonio netto.

Di conseguenza, deve essere dichiarato il discarico dell'agente contabile, seppur con l'irregolarità del conto che ha dato inizio al giudizio.

In relazione alle spese processuali, ritiene la sezione che a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31 del c.g.c. al Codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in

legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, l'assoluta novità della questione e l'erroneità scusabile del comportamento dell'agente concretano gravi ed uniche ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto nr 46350:

- dichiara l'irregolarità del Conto Giudiziale n. 104734 - Consegnatario

SENT. NR. 109/2026/GC

Dei Titoli Azionari reso dall'agente contabile Sig. Michele De Pascale

C.F. DPSMHL85A20C573B in qualità di consegnatario titoli azionari

posseduti dal Comune di Ravenna (RA) per il periodo 01/01/2019 -

31/12/2019 depositato il 25/05/2020 e scarica l'agente contabile

senza addebiti di responsabilità;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25 maggio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pres. Aggiunto Massimo Perin

Pres. Vittorio Raeli

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 26 maggio 2026

p. Il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)